

Polizze fideiussorie a fini tributari e imposta di bollo

Si chiede se siano o meno soggette ad imposta di bollo le fideiussioni o polizze fideiussorie, previste da leggi tributarie. Tra gli esempi di tali polizze vi sono quelle per il rimborso di imposte (quale quella prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), e quella richiesta ai fini della dilazione dell'imposta sulle successioni, prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Sul punto non risultano particolari precedenti, se si eccettuano alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze, che apoditticamente affermano la soggezione ad imposta di bollo ("ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642") delle fideiussioni rilasciate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ¹.

Invero, la posizione dell'Amministrazione finanziaria non appare condivisibile. Le fideiussioni e polizze fideiussorie in oggetto sono, in realta', formate ai fini dell'applicazione e del rimborso di tributi, e come tali rientrano nella previsione di esenzione contenuta nell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972. Detta disposizione menziona, al primo comma, gli "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, *atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie*, con esclusione di ricorsi, opposizione ed altri atti difensivi del contribuente". La portata della disposizione e' talmente generica da ricomprendere qualsiasi atto che sia formato esclusivamente ai fini dell'applicazione di una norma tributaria (ed evidentemente tale e' la prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di una dilazione, o di un rimborso di imposta). Per quanto specificamente concerne le polizze relative al rimborso di imposte, vi e' inoltre la specifica previsione contenuta al penultimo comma di detto art. 5, laddove sono contemplate le "istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' *documenti allegati alle istanze medesime*".

Ovviamente, l'esenzione rimane circoscritta all'ambito sopra delineato (garanzie richieste ai fini dell'applicazione di leggi tributarie), e non riguarda le altre garanzie, richieste da leggi non tributarie ² (le quali ultime, pur esenti dall'obbligo di registrazione a norma dell'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sono normalmente soggette ad imposta di bollo).

Gaetano Petrelli

¹ Ris. Min. Fin. 18 febbraio 1985 n. 320385; Nota Min. Fin. 27 febbraio 1984 n. 395725; Nota Min. Fin. 18 maggio 1981 n. 331087.

² Per una rassegna delle ipotesi di garanzie richieste dalla legge, cfr. C.N.N. (estensore LOMONACO), *Ammissibilita' dell'esenzione da registrazione delle autentiche notarili di polizze fideiussorie emesse a favore di enti privatizzati che svolgono servizi pubblici* (30.6.2000), in BDN.